

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale</p>	<p align="center">Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori “fragili” della scuola</p>	<p>Data di emissione: 04.09.2020 Revisione : 00 Pagina 1 di 5</p>
--	---	---

INDICE

Indice	pag. 1
01. Premessa	pag. 2
02. Campo di applicabilità	pag. 2
03. Definizioni	pag. 2
a) Lavoratori fragili	pag. 2
b) Condizioni che configurano lo status di “lavoratore fragile”	pag. 3
04. Procedura	pag. 3
a) Visite mediche urgenti	pag. 3
b) Visite mediche non urgenti	pag. 4
c) Espressione del Giudizio di Idoneità	pag. 5

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale</p>	<p align="center">Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori “fragili” della scuola</p>	<p>Data di emissione: 04.09.2020 Revisione : 00 Pagina 2 di 5</p>
--	---	---

1. PREMESSA

- Motivo dell'emissione della presente procedura.

La presente procedura sostituisce il “Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori della scuola” precedentemente emesso in quanto la circolare DGPRES n. 13 del 04.09.2020 ha apportato modifiche recepite nella corrente versione della procedura.

- Circolare DGPRES n.13 del 04.09.2020 relativa alla gestione dei lavoratori fragili.

La gestione dei lavoratori fragili e della loro sorveglianza sanitaria eccezionale é stata illustrata con circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 4 settembre che chiarisce ed aggiorna la Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

2. CAMPO DI APPLICABILITA'

La presente procedura si applica ai Lavoratori della scuola di ogni ordine e grado.

3. DEFINIZIONI

a) Lavoratori fragili

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione dal virus SARS CoV-2, un esito più grave o infausto.

Il concetto di fragilità può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico anche acquisibili nel presente periodo.

Etá

Come già specificato nelle precedenti comunicazioni, non è rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. Il dato “età”, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio. Il lavoratore (docente o ATA), per essere annoverato come “lavoratore fragile” ad alto rischio, deve essere affetto da patologie di un certo rilievo, riconosciute e non ben compensate dalla terapia. Le tutele di cui potranno fruire i lavoratori fragili comprenderanno una serie di prescrizioni; solo in casi eccezionali si potrà prescrivere la non idoneità alla mansione specifica.

Nota

In atto la definizione di fragilità si basa su evidenze scientifiche disponibili su biblioteche nazionali ed internazionali, e le condizioni specifiche che possono far rientrare un soggetto nella condizione di fragilità derivano dai Report dell'Istituto Superiore di Sanità, che contengono le caratteristiche individuali e di salute riscontrate nei soggetti deceduti durante l'epidemia da infezione da Sars-CoV-2.

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale</p>	<p align="center">Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori “fragili” della scuola</p>	<p>Data di emissione: 04.09.2020 Revisione : 00 Pagina 3 di 5</p>
--	---	---

b) Condizioni che configurano lo status di “lavoratore fragile”.

- **Età**
L'età elevata potrà costituire caratteristica di “fragilità” solo se associata a gravi comorbilità specifiche e riconosciute.
- **Malattie cardio-vascolari**
Ipertensione arteriosa Cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.
- **Malattie respiratorie**
Asma, ipertensione polmonare, broncopatia cronica ostruttiva, sarcoidosi polmonare.
- **Dismetaboliche**
Diabete mellito tipo I e II scompensato.
- **Neurologiche psichiatriche**
Sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi.
- **Autoimmuni sistemiche**
Artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatosus sistemico, sclerodermia, connettiviti miste.
- **Oncologiche**
In fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto.

4. PROCEDURA

Il Datore di Lavoro informa, nei modi che ritiene più opportuni, i lavoratori degli ultimi adeguamenti normativi.

Nota: Le visite su richiesta dei lavoratori potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lvo 81/08.

La richiesta di visita medica deve essere effettuata dal lavoratore su base volontaria; a tal proposito si ricorda che ogni accertamento sanitario non previsto dalla legge è vietato dall'art.5, legge 300 del 20.05.1970 – Statuto dei Lavoratori.

Articolo 5 Statuto dei Lavoratori, 20.05 70: (omissis) ... “sono vietati accertamenti da parte del Datore di Lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.

a) Visite mediche urgenti

Le visite mediche non differibili in caso di urgenza nel periodo di emergenza da epidemia da covid-19 possono essere effettuate da remoto.

- a.1) Il Dirigente Scolastico invia al Medico Competente l'elenco dei lavoratori che ritenendo di essere in condizioni di fragilità, hanno richiesto, di propria iniziativa e su base esclusivamente volontaria, di essere sottoposti a visita medica, con specificazione di: data e luogo di nascita, mansione (docente o personale ATA); tra questi ultimi, specificare se amministrativo o collaboratore scolastico;
- a.2) Ogni lavoratore deve inviare direttamente al MC, dott.ssa Anna Cacciola, tramite e-mail (annac2124@yahoo.it), o pec (annacacciola@pec.ordinemedct.it) i seguenti documenti:

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale</p>	<p align="center">Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori “fragili” della scuola</p>	<p>Data di emissione: 04.09.2020 Revisione : 00 Pagina 4 di 5</p>
--	---	---

- il certificato medico del proprio Medico di Medicina Generale in cui si attesta la condizione di “lavoratore fragile” con specificazione delle patologie di cui è affetto;
 - le certificazioni rilasciate dai Medici Specialisti che attestano le patologie croniche di cui il lavoratore è affetto (ad esempio: relazione di dimissione ospedaliera, referti di visite specialistiche e/o di esami diagnostici);
- a.3) Il Medico Competente, effettuata la valutazione documentale, esprimerà il Giudizio di Idoneità (con le modalità sotto riportate) e ne rilascia copia sia al DS che al Lavoratore.

- Riferimento normativo

Le prestazioni sanitarie, purché urgenti e indifferibili, possono essere eseguite anche in assenza del contatto diretto medico competente - lavoratore (visite mediche a distanza) e di esprimere il relativo Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.

Tale possibilità è stata affermata dalla nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia del 19 marzo 2020: “Misure per il contenimento dell'epidemia Covid19. Indicazioni in merito all'attività di Sorveglianza Sanitaria”. Tale nota oltre alla possibilità del differimento delle visite periodiche, recita “...(omissis) tutte le attività di sorveglianza sanitaria a carattere di urgenza dovranno essere svolte anche attraverso il ricorso a strumenti telematici, ove possibile...”

Le visite mediche urgenti non differibili possono pertanto essere svolte, per il periodo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, da remoto ed il GI può essere espresso anche a seguito di valutazione documentale e/o valutazione clinica parziale ma sufficiente al Medico Competente per l'espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione di questionari anamnestici), stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica.

b) Visite mediche non urgenti

- b.1) Il Lavoratore che deve rientrare da malattia con codice V07 richiede visita al Medico Competente art. 41 D. Lgs. 81/08, ad eccezione dei lavoratori che devono rientrare dopo 60 giorni di assenza, per i quali la visita è obbligatoria.
- b.2) Il lavoratore che ritiene di essere di “essere fragile”, di sua iniziativa e su base esclusivamente volontaria, presenta al datore di lavoro una richiesta scritta di visita con il Medico Competente.
- b.3) Il dirigente scolastico invia alla sottoscritta dott.ssa Anna Cacciola i nominativi dei lavoratori che hanno fatto richiesta, specificando nome, cognome data e luogo di nascita, mansione (docente, docente di sostegno, personale ATA: si prega di specificare, tra il personale ATA, se il lavoratore è collaboratore scolastico oppure impiegato amministrativo e se ha contatti con il pubblico esterno alla scuola).
- b.4) La sottoscritta comunicherà via mail o anche per telefono, la data e l'orario delle visite mediche;
- b.5) I lavoratori dovranno essere informati che al momento della visita medica, dovranno esibire al Medico Competente una copia della documentazione sanitaria in loro possesso, che rimarrà custodita agli atti con la cartella sanitaria e di rischio;

Nota

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale</p>	<p align="center">Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori “fragili” della scuola</p>	<p>Data di emissione: 04.09.2020 Revisione : 00 Pagina 5 di 5</p>
--	---	---

La documentazione sanitaria è tutelata dall'art. 622 del C.P. (segreto professionale) e rappresenta un dato sensibile garantito dal Codice della Privacy (D.Lvo 196/03); per questi motivi l'invio o la consegna diretta al Dirigente Scolastico di certificazioni mediche attestanti patologie è assolutamente errata.

b.6) Alla fine della visita la sottoscritta rilascia il Giudizio di Idoneità al Dirigente Scolastico ed al Lavoratore.

c) Espressione del Giudizio di Idoneità

c.1) Il MC dispone limitazioni e/o prescrizioni temporanee consone allo stato di salute del lavoratore, aggiungendo la necessità di particolare attenzione nell'ottemperare alle misure anti COVID-19:

- obbligo filtrante facciale FFP2 senza valvola
- distanziamento sociale 2 metri o anche superiori
- igiene personale (lavaggio mani, sanificazione posto lavoro e attrezzature)
- evitare mezzi di trasporto pubblici o privati affollati ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro
- in caso di mansione con contatto diretto con pubblico e utenti, garantire il massimo isolamento possibile del lavoratore mediante barriere fisiche o ulteriori mezzi protettivi
- evitare contatto stretto con COVID-19 positivi o sospetti

Le prescrizioni sono definite in base ad una valutazione documentale e medica rispetto alle condizioni lavorative date: nel caso in cui la prescrizione o limitazione entra nel merito dell'organizzazione del lavoro, il Medico Competente si consulterà prima con il Dirigente Scolastico;

c.2) Se le prescrizioni di cui sopra non sono attuabili, il lavoratore deve essere riconosciuto non idoneo, con data indicata dal Medico Competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza (15.10.2020). In questo caso il medico fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV -2.

c.3) Nel corso della visita medica ciascun lavoratore sarà informato e formato relativamente alle precauzioni da rispettare per ridurre al minimo il rischio di contagio con il virus SARS-CoV 2.

La visita può essere ripetuta periodicamente alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.